

*Versione accordata col Ministero dell'Interno e il Concistoro della CELI
Novembre 2016*

STATUTO DELLA

COMUNITA' EVANGELICA ECUMENICA DI ISPRA-VARESE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO

Premessa

La Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese fu fondata negli anni 60 del XX secolo da protestanti di varie nazionalità, lingue e confessioni. Il 6 marzo 1969 la comunità fu registrata ufficialmente con il primo statuto. I primi protestanti della comunità furono soprattutto riformati e luterani di origine tedesca, olandese e francese. Con il passare degli anni ci furono cambiamenti con riguardo alla provenienza dei membri quanto a nazionalità e confessione. Nel 1995 la Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese è stata riconosciuta civilmente tramite l'Intesa tra la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e la Repubblica Italiana. Conservando la sua specifica condizione quale comunità ecumenica, nel 1999 la comunità è stata accolta come membro dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Art. 1

Articoli fondamentali della fede

La Comunità è fondata, per quanto concerne la fede, la dottrina e il culto, sul Vangelo di Gesù Cristo, così come ci è stato tramandato nella Sacra Scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento, e testimoniato nelle professioni di fede della Chiesa antica, nella Confessione

Augustana dell'anno 1530 e della Concordia di Leuenberg dell'anno 1973.

Essa s'impegna con i suoi membri al corretto annuncio della Parola di Dio, all'amministrazione dei Sacramenti secondo la loro istituzione, alla testimonianza pubblica, alla cura delle anime, alla formazione ed all'istruzione religiosa, alla diaconia e all'assistenza spirituale.

Nella Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese si sono riuniti Cristiani Evangelici di differente nazionalità, lingua e confessione, con lo scopo che, tra loro e ad opera loro, si annunci il Vangelo di Gesù Cristo.

In ragione della sua composizione, la Comunità si impegna in particolar modo a condurre una vita comunitaria informata allo spirito ecumenico e si orienta ai lavori del Consiglio Ecumenico delle Chiese.

Per facilitare la lettura nel seguente testo tutte le cariche vengono denominate solo nella forma maschile. L'equiparazione dei sessi non è da considerarsi per questo limitata. Tutte le cariche possono essere assunte indipendentemente dal sesso.

Art. 2 Natura giuridica e Sede

1. La Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese è Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto.
2. Essa non persegue fini di lucro.
3. Essa regola ed amministra autonomamente i propri affari nell'ambito degli ordinamenti della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
4. Essa ha sede legale in Cocquio Trevisago, frazione Caldana, Via IV Novembre, 12, c.a.p. 21034 presso la Chiesa Evangelica di San Giovanni.

Art. 3
Chiesa Evangelica Luterana in Italia

La Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese è parte della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) e mantiene la propria autonomia giuridica e amministrativa, nel quadro degli ordinamenti della CELI.

TITOLO II
MEMBRI

Art. 4
Membri della Comunità

1. Nella Comunità potranno essere ammessi:
 - 1.1 Presupposto per l'ammissione è il Santo Battesimo.
 - 1.2 Bambini ed adulti che siano stati battezzati o confermati nella Comunità.
 - 1.3 Cristiani battezzati di diversa confessione, i quali siano stati fino al momento della domanda di ammissione membri di una chiesa evangelica la quale faccia parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese o almeno accetti gli scopi fondamentali di quest'ultimo.
 - 1.4 Tutti i battezzati provenienti da chiese o confessioni non-protestanti la cui richiesta, dopo una loro preparazione adeguata sia stata esaminata con esito positivo dal consiglio di chiesa – i quali si impegnino ad accettare la parola e i sacramenti secondo l'ordinamento della CELI.
 - 1.5 Tutti i battezzati che abbiano abbandonato la chiesa - la cui richiesta, dopo una loro preparazione adeguata sia stata esaminata con esito positivo dal consiglio di chiesa – i quali si impegnino ad accettare la parola e i sacramenti secondo l'ordinamento della CELI.
2. La Comunità cura la tenuta di un registro dei propri membri. Tutti i membri della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese sono membri della CELI, di cui accettano lo Statuto e gli ordinamenti.
3. Nel caso in cui un membro di altra Comunità della CELI trasferisca il suo domicilio o residenza, questo ha diritto di essere ammesso quale membro nella Comunità.
4. I membri della Comunità si dichiarano disposti a collaborare all'edificazione ed al mantenimento della Comunità ed a versare regolarmente contributi annuali adeguati ai propri mezzi economici.
5. Gli atti liturgici ufficiali della Comunità sono trascritti su di un registro ecclesiastico.

TITOLO III
PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO

Art. 5
Patrimonio

Il patrimonio della Comunità è costituito da:

1. le proprietà immobiliari ad essa intestate.
2. i beni mobili ed immobili che dovessero divenire della Comunità.
3. le donazioni, le liberalità, i lasciti testamentari che dovessero essere disposti a favore

della Comunità con specifica destinazione ad attuare o potenziare iniziative a carattere permanente.

4. gli eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Art. 6 Entrate

La Comunità trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da:

1. le rendite del proprio patrimonio.
2. i contributi ricevuti dai propri membri.
3. i contributi ed elargizioni straordinarie da Enti pubblici e privati.
4. i contributi straordinari ed elargizioni dalla CELI o da altri Enti Ecclesiastici.
5. le donazioni, le liberalità, i lasciti testamentari che non abbiano la specifica destinazione a beni del patrimonio ecclesiastico.
6. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Art. 7 Bilancio

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 giugno dall'Assemblea Generale della Comunità.

TITOLO IV ORGANI

Art. 8 Organi della Comunità

Sono organi della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese

- l'Assemblea Generale della Comunità
- il Consiglio di chiesa
- il Presidente
- il Pastore
- i Revisori dei Conti

Art. 9 Composizione dell'Assemblea Generale della Comunità

Nell'Assemblea Generale della Comunità si realizza il diritto dei membri della comunità di partecipare alle decisioni.

L'Assemblea Generale della Comunità è composta dai membri aventi diritto al voto.

Hanno il diritto di voto in assemblea tutti i membri della Comunità che

1. abbiano compiuto i 18 anni di età, fatta eccezione per le deliberazioni relative a questioni di dottrina e di fede alle quali possono partecipare i membri che abbiano compiuto i 16 anni di età e sono confermati.

2. abbiano i requisiti di cui all'art. 4) del presente statuto.
3. appartengano alla Comunità da almeno sei mesi.
4. siano iscritti nei registri della Comunità.

Godono di elettorato passivo i membri che hanno raggiunto i diciotto anni di età.

Può essere disposta la sospensione del diritto di voto a carico dei membri che si rendano responsabili di gravi violazioni delle determinazioni della Comunità in ordine ai doveri dei fedeli.

Art. 10 **Compiti dell'Assemblea Generale della Comunità**

Spetta all'Assemblea Generale della Comunità:

1. eleggere da un minimo di quattro a un massimo di otto membri del consiglio di chiesa.
2. eleggere i revisori dei conti.
3. approvare il rapporto annuale pastorale e del presidente.
4. approvare i bilanci consuntivi e preventivi.
5. eleggere il Pastore in armonia con gli ordinamenti della CELI.
6. modificare lo Statuto della Comunità.
7. acquistare o alienare immobili e proprietà di ogni genere, accendere ed estinguere mutui ed ipoteche, nonché deliberare in merito ai mutamenti di destinazione degli immobili.
8. decidere sui lavori edilizi di maggiore entità o che eccedano l'ordinaria manutenzione.
9. deliberare la trasformazione della Comunità o il suo scioglimento, in tal caso decidendo sulla liquidazione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.
10. deliberare sulla revoca di uno o più membri del consiglio di chiesa o della loro dimissione anticipata in casi di particolare gravità.
11. approvare il regolamento interno.
12. deliberare sulle proposte ad essa presentate dal Consiglio di chiesa.
13. deliberare sul recesso dalla CELI (vedi art. 21).

L'Assemblea inoltre esercita tutte le attribuzioni ad essa demandate dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 11 **Del procedimento deliberativo dell'Assemblea Generale della Comunità**

L'Assemblea Generale della Comunità si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, ovvero su richiesta scritta e motivata diretta al Presidente, due membri del Consiglio di chiesa o quando ne faccia richiesta almeno il 10% dei membri comunitari aventi diritto di voto.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria della Comunità mediante comunicazione scritta almeno quindici giorni prima. Alla convocazione dell'Assemblea Generale si provvede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altro mezzo idoneo che garantisca la consegna. L'invito e l'ordine del giorno vengono messi a disposizione a tutti i membri aventi diritto di voto nonché resi noti nel calendario dei culti e delle manifestazioni, con affissione nella Chiesa.

L'Assemblea Generale della Comunità è validamente costituita in prima convocazione quando, in seguito a regolare convocazione, sono presenti la metà più uno dei suoi membri. Se questa premessa non è rispettata, l'Assemblea Generale della Comunità si riunisce in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno. In difetto l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno sette membri aventi diritto di voto.

L'Assemblea Generale della Comunità è presieduta dal Presidente del Consiglio di Chiesa o in caso di impedimento, nell'ordine dal suo Vicepresidente, dal suo membro più anziano di età o da un membro della Comunità designato dal Consiglio di chiesa.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di cui ai punti 6) e 13) del precedente art. 10) - per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti, nonché ad eccezione delle deliberazioni di cui al punto 9) dell'art. 10) per le quali occorre la maggioranza dei quattro quinti dei presenti.

Ciascun membro dell'Assemblea Generale della Comunità dispone di un voto e non sono consentite deleghe di voto.

Le astensioni concorrono sia alla formazione del quorum costitutivo che di quello deliberativo.

L'Assemblea delibera su proposta del Presidente se votare per alzata di mano o per appello nominale. Peraltro, si adotterà lo scrutinio segreto, ove così decida il Presidente o lo richiedano almeno tre membri presenti.

Si adottano comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone.

Di ciascuna deliberazione è d'obbligo il computo dei voti contrari e delle astensioni.

Nel caso di parità dei voti espressi dai membri dell'Assemblea Generale, prevale il voto del Presidente.

Art. 12 **Composizione del Consiglio di chiesa**

Il Consiglio di chiesa è composto da:

- un minimo di quattro ad un massimo di otto Consiglieri
- il Pastore in carica.

I membri del Consiglio di chiesa vengono eletti ogni due anni. I consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre volte consecutive.

In caso di anticipata cessazione di un membro il Consiglio di chiesa può cooptare nella carica un altro membro della comunità che cesserà con gli altri consiglieri.

Entro un mese dalla sua nomina, il Consiglio di chiesa elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed altre cariche che dovesse ritenere utili.

Le cariche e gli incarichi all'interno del Consiglio di chiesa sono a titolo onorifico.

Art. 13 **Compiti del Consiglio di chiesa**

Spetta al Consiglio di chiesa:

1. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ed altre cariche che dovesse ritenere utili.
2. La conduzione di tutti gli affari della Comunità nonché l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale della comunità

3. L'amministrazione della tesoreria della Comunità, del patrimonio e delle donazioni.
4. Deliberare l'accettazione di eredità, donazioni o legati a favore della Comunità e controllare la loro compatibilità con i fini istituzionali.
5. La determinazione sull'impiego delle collette domenicali e la tenuta di collette straordinarie della Comunità.
6. Stabilire l'ordinamento del culto in accordo col Pastore nonché i programmi di attività in armonia con gli ordinamenti della CELI.
7. Scegliere eventuali collaboratori nonché il tipo di rapporto.
8. Nominare i rappresentanti al Sinodo della CELI.
9. Nominare ove occorre i suoi rappresentanti di partecipazione a comitati ed organizzazioni
10. Deliberare sul prolungamento del rapporto di servizio tra la Comunità e il Pastore e sull'avvio della procedura relativa alla risoluzione anticipata in armonia con gli ordinamenti della CELI. Il Pastore non partecipa né alla discussione né alla deliberazione in ordine alle questioni che riguardino il suo rapporto .
11. Deliberare sulle richieste di ammissione.

Il Consiglio di chiesa risponde all'Assemblea Generale della Comunità del suo operato.

Il Consiglio di chiesa esercita, inoltre, tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 14

Del procedimento deliberativo del Consiglio di chiesa

Il Consiglio di chiesa si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta il Pastore o due dei suoi membri. Le sedute del Consiglio di chiesa sono pubbliche tranne eccezioni giustificate.

Per la convocazione e la validità delle sedute e delle deliberazioni la convocazione con l'ordine del giorno verrà spedita almeno una settimana prima della seduta. Alla convocazione si provvede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC o con altro mezzo che garantisca il recapito.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 15

Del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di chiesa tra i suoi membri laici. Egli dura in carica per due anni ed è rieleggibile al massimo tre volte.

Ad esso spetta la rappresentanza legale della Comunità che rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Ha la firma sociale.

Egli convoca e presiede l'Assemblea Generale della Comunità ed il Consiglio di chiesa, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla puntuale esecuzione delle loro deliberazioni.

Per il compimento di singoli atti e per determinati rapporti può nominare suoi speciali procuratori.

In caso di anticipata cessazione del Presidente o di sua sopravvenuta incapacità o impedimento permanente l'elezione dello stesso deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di chiesa da convocarsi entro due mesi dal verificarsi

dell'evento, su incarico del Presidente o in caso di sua inerzia o impedimento, nell'ordine, su incarico del Vicepresidente o del Consigliere più anziano d'età.

Art. 16 Del Vicepresidente

Il Consiglio di chiesa elegge nel suo seno un Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o di impedimento temporaneo ed esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio.

Art. 17 Del Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di chiesa tra i suoi membri.

Dà esecuzione alle delibere del Consiglio di chiesa in materie di sua competenza; firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso; riscuote versamenti di qualunque natura effettuati alla Comunità ed in particolare i contributi che pervenissero alla Comunità da parte di Enti pubblici, privati, società, Istituti di Credito ed all'uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza di saldo. Ha la firma sociale e la delega per i rapporti con le banche e gli istituti di credito e per i conti correnti postali. Deve rendere conto al Consiglio di chiesa e risponde dei propri atti.

Art. 18 Del Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio di chiesa fra i suoi membri.

Egli funge da segretario del Consiglio di chiesa, del quale cura la tenuta degli atti e svolge tutte quelle altre mansioni che il Consiglio di chiesa ritiene di attribuirgli.

Art. 19 Del Pastore

Il Pastore / i Pastori della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese viene eletto / vengono eletti dall'Assemblea Generale della comunità su proposta del Consiglio di chiesa, con la collaborazione del Concistoro della CELI.

Al Concistoro della CELI è riservata la facoltà, in casi particolari, di proporre la nomina di un Pastore. L'Assemblea Generale della comunità con la maggioranza dei due terzi può opporsi alla nomina del candidato proposto dal Concistoro. Nel caso di tale opposizione, che deve essere validamente motivata, la nomina del candidato in questione non ha luogo.

Fra i requisiti richiesti è un titolo di studio in teologia riconosciuto dalla Chiesa, il superamento degli esami richiesti ed il possesso dell'ordinazione nonché il preventivo impegno all'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Comunità.

Rispettando le premesse dell'Art. 1 del presente Statuto spettano al Pastore i seguenti compiti: la conduzione del culto, l'insegnamento della dottrina per i bambini, l'insegnamento religioso e la dottrina per i confermandi, la cura d'anime e l'assistenza ai bisognosi nella Comunità. Il Pastore fissa il luogo, l'ora e il programma della dottrina per i confermandi. Inoltre è responsabile della tenuta dei registri della Comunità e del rilascio di certificati ed attestati d'ufficio.

Egli espleta il suo incarico in fedeltà ai voti dell'ordinazione ed in ottemperanza agli ordinamenti della CELI e della Comunità.

Il Ministero pastorale nella Comunità può essere esercitato contemporaneamente da pastori di diverse confessioni protestanti, se questo non contrasta con l'incarico o con il

piano pastorale della CELI. Espletano il loro incarico in fedeltà ai voti dell'ordinazione. I Pastori nell'esercizio del loro Ministero operano in condizioni di parità.

Dell'attività svolta all'interno della Comunità i pastori rispondono al Consiglio della stessa.

I pastori sono tenuti ad osservare il segreto confessionale e d'ufficio.

Art. 20 I Revisori dei Conti

Ogni due anni l'Assemblea Generale della Comunità elegge due revisori dei conti che vigilano sulla regolarità della tenuta dei documenti contabili, delle registrazioni, del bilancio e ne relazionano all'Assemblea Generale della Comunità. Essi sono rieleggibili.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Recesso dalla CELI

Il recesso dalla CELI viene deliberato dall'Assemblea Generale della Comunità, convocata a norma dell'Art. 10 dello Statuto con maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti aventi diritto al voto, in doppia lettura con un intervallo di almeno quattro mesi fra la prima e la seconda lettura.

Prima della convocazione dell'Assemblea Generale della Comunità deve essere dato modo agli organi competenti della CELI, con la comunicazione dell'ordine del giorno, di prendere posizione e di tentare di raggiungere un accomodamento.

In caso di mancato accordo gli organi competenti della CELI devono essere invitati tempestivamente all'Assemblea Generale della Comunità: i loro rappresentanti hanno il diritto di prendere la parola.

Per ragioni economiche la delibera di recesso acquista efficacia con la chiusura dell'anno finanziario della CELI.

Art. 22 Scioglimento

L'eventuale scioglimento della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese viene deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria della Comunità convocata a norma di statuto e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti, in doppia lettura con un intervallo di almeno sei mesi fra la prima e la seconda lettura. L'Assemblea Generale della Comunità stabilisce le modalità dello scioglimento e procede alla nomina di un eventuale liquidatore.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Statuto, dopo essere stato approvato con delibera dell'Assemblea Generale della Comunità, acquista efficacia civile ed entra in vigore con il decreto di riconoscimento del Ministero dell'Interno.